



Parco delle Orobie Bergamasche

Ente di diritto pubblico

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e.i.
art. 81 L.R. 2 marzo 2005, n. 12 e s.m.e.i.)

parere della Comunità del Parco: delibera n. 27 del 29.12.2025
approvazione del Consiglio di Gestione: delibera n. 48 del 29.12.2025

1) PREMESSA

La Commissione del paesaggio è un organo collegiale tecnico consultivo che esprime pareri in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Parco delle Orobie bergamasche.

2) COMPETENZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la Commissione per il Paesaggio del Parco delle Orobie bergamasche esprime parere obbligatorio e non vincolante preliminare al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite dall'art.80 della sopra citata legge.

Tale parere costituisce elemento specifico di valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte, avente natura ed effetti diversi e separati rispetto sia alle valutazioni edilizio – urbanistiche delle trasformazioni medesime, sia alle valutazioni di incidenza ove dovute.

La Commissione per il Paesaggio, nell'esercizio delle specifiche competenze, deve fare riferimento alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni e/o nelle prescrizioni d'uso dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
- nella Legge 24 luglio 2024, n. 105 che ha modificato l'art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001 in merito all'emissione delle sanzioni per la compatibilità paesaggistica;
- nel Piano Paesaggistico Regionale;
- nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- nella Legge regionale n. 12 del 2005 s.m.i.;
- nei Piani di Governo del Territorio, anche in specifico riferimento a quanto di cui all'art.17 comma 4 delle NTA del Piano Paesaggistico Regionale;
- nella D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021 ad oggetto *"Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle commissioni per il paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art. 146, comma 6 del d.lgs. n.42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 agosto 2008, D.G.R. VIII /8139 del 01 ottobre 2008 e D.G.R. VIII /8952 del 11 febbraio 2009"*
- nella D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011 *"Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 – (Contestuale revoca della DGR 2121/2006)"*.

La Commissione nell'espressione del proprio parere, tiene conto dei *"Criteri ed indirizzi per la tutela del paesaggio"*, elaborati dall'ufficio tecnico del Parco ed allegati al presente regolamento.

In particolare, il comma 3 dell'art. 81 della L.r. n. 12/2005, dispone che la Commissione per il Paesaggio ha il compito di esprimere pareri obbligatori, in merito:

- *al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 e del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza dell'ente presso il quale è istituita* – in riferimento alla materia sanzionatoria la competenza dell'Ente parco è rimasta in via residuale a seguito dell'approvazione della Legge n. 105/2024;
- *al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, della medesima legge;*
- *al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del Piano Paesaggistico Regionale vigente;*
- *in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.*

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene, ed esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

Nell'analisi degli interventi proposti la Commissione fa particolare riferimento al significato (storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico – visuale) degli elementi che, nel loro insieme, definiscono le peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale che dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Per quanto concerne in particolare interventi inerenti edifici rurali esistenti o di nuova costruzione, la Commissione applica quanto previsto nel documento *Linee guida per gli interventi sugli edifici rurali*, allegato a questo regolamento quale parte integrante e sostanziale.

La Commissione si riferisce inoltre:

- all'analisi del contesto paesaggistico nel quale l'intervento viene localizzato;
- all'analisi del sistema antropico (tipologie edilizie, sistemi insediativi e infrastrutture esistenti);
- all'accessibilità dei luoghi oggetto d'intervento;
- ai materiali ed elementi costruttivi utilizzati;
- al sistema geomorfologico e naturalistico, fatte salve ulteriori e più specifiche competenze del Parco con particolare riferimento alle Valutazioni di Incidenza.

La Commissione per il Paesaggio esprime inoltre parere relativo alla procedura di cui all'art. 36-bis del D.P.R. n. 380/2001, nonché per la residuale funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. a seguito dell'approvazione della Legge 24 luglio 2024, n. 105.

3) COMPOSIZIONE

La Commissione per il Paesaggio è composta nel numero minimo di componenti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina della Commissione, compreso il Presidente; nell'attuale vigenza della D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021 il numero è di cinque (5) componenti.

In ogni caso, il Consiglio di Gestione può prevedere che la Commissione sia composta da un numero maggiore di componenti.

Svolge la funzione di segretario istruttore/verbalizzante il tecnico del Parco responsabile dell'istruttoria paesaggistica delle istanze presentate o un professionista specificatamente incaricato; il segretario non rientra quale componente della Commissione.

I componenti della Commissione possono essere nominati soltanto se in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente al momento della nomina.

Nell'attuale vigenza della D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021, i requisiti minimi sono i seguenti:

- i componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali;
- i componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Parco;
- il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato al momento della presentazione della candidatura;

Nella procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei componenti della Commissione, il Consiglio di Gestione ha la facoltà di:

- dare priorità ad una composizione pluridisciplinare della Commissione;
- prevedere che i professionisti che andranno a comporre la Commissione diano una disponibilità minima di partecipazione alle sedute della Commissione per un determinato arco temporale;

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I lavori della Commissione per il paesaggio sono presieduti dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano.

4) NOMINA E DURATA

La Commissione viene nominata a seguito di espletamento di procedura con evidenza pubblica, tramite avviso all'Albo Pretorio per un tempo minimo di quindici giorni, e sui siti web dell'Ente, al fine di garantire la massima diffusione, la correttezza e la trasparenza dei provvedimenti amministrativi.

I membri della Commissione del Paesaggio sono nominati dal Consiglio di Gestione, che designa il Presidente.

Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri dell'Allegato I alla D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021.

Fatto salvo quanto di cui al precedente articolo 3 comma 1, l'individuazione dei membri costituenti la Commissione per il Paesaggio avverrà previa pubblicazione di avviso pubblico per la presentazione di curricula.

La Commissione per il Paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata; tale data dovrà fare riferimento al 31 dicembre del previsto anno di scadenza del mandato amministrativo, in quanto entro tale termine gli enti titolari di funzioni amministrative in materia paesaggistica avranno comunque la possibilità di inserire i documenti relativi ai provvedimenti rilasciati ed effettuare la georeferenziazione delle trasformazioni territoriali.

In tutti i casi, una Commissione resta in carica fino alla nomina di una nuova Commissione.

La mancata ingiustificata partecipazione ai lavori della Commissione da parte dei membri esterni per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina.

5) FUNZIONAMENTO

La Commissione è convocata a mezzo posta elettronica o altro sistema di messaggistica, almeno 7 gg prima della seduta.

In caso di particolare urgenza la Commissione potrà essere convocata anche telefonicamente a cura del Direttore del Parco o del Segretario della Commissione.

Le sedute della Commissione per il paesaggio sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

La Commissione per il paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, il voto del membro più anziano.

Di ogni seduta della Commissione il segretario redige verbale, sottoscritto da tutti i presenti; nel verbale sono riportate per esteso le valutazioni degli esperti sulle singole pratiche discusse.

I componenti la Commissione devono astenersi, abbandonando momentaneamente la seduta, dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, di parenti o affini fino al quinto grado.

6) SOPRALLUOGHI ED AUDIZIONI

In casi di particolare rilievo o complessità, la Commissione può eseguire sopralluoghi preliminarmente all'espressione del parere di competenza.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati; i progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame, discussione ed espressione del parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione a specifiche tematiche oggetto di parere.

7) RIMBORSI

Salvo una modifica normativa, ai sensi dell'art. 183, comma 3 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio s'intende a titolo gratuito e può, se del caso, essere previsto solamente un rimborso spese per i singoli membri.

In caso di sopralluoghi e/o sedute in una sede diversa da quella del Parco, ai membri della Commissione è riconosciuto il rimborso delle spese vive e documentate; in caso di utilizzo di proprio autoveicolo, sarà inoltre riconosciuto un rimborso pari ad 1/5 del prezzo medio della benzina verde per ogni chilometro percorso.

8) INCOMPATIBILITA', CONFLITTO DI INTERESSI

Sono richiamate tutte le cause di incompatibilità previste dalle leggi vigenti in materia. In particolare, sono incompatibili con la Commissione per il Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza del Parco o di altri enti o amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte all'esame della Commissione per il Paesaggio.

I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso in cui, successivamente alla loro nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma precedente.

9) NORME FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni statali, regionali e provinciali, nonché dal presente Regolamento, il Consiglio di Gestione può liberamente deliberare nell'alveo delle facoltà ad esso attribuite dallo Statuto.